

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21875 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 07/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13339-2017 proposto da:

LA ROCCA GERARDA, FRANZESE FRANCESCA, FRANZESE ANNA LUISA, in qualità di eredi di FRANZESE ANIELLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMEANTANA n.435, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LEO, rappresentati e difesi dall'avvocato GERARDO CORALLUZZO;

- ricorrenti -

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F.00799960158, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

1

7162
18

BARBERINI n.36, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COLAVINCENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE D'ARAGONA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 298/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle domande proposte da Franzese Aniello e La Rocca Gerarda, dichiarava la nullità delle clausole di due contratti di conto corrente che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi e accertava che uno di tali conti correnti presentava un saldo, attivo per la banca convenuta — Intesa Sanpaolo s.p.a. —, di € 36.461,04.

L'appello proposto da Franzese e La Rocca veniva respinto dalla Corte di Salerno con sentenza del 28 marzo 2017.

2. — Ricorrono per cassazione La Rocca Gerarda, nonché Franzese Francesca e Franzese Anna Lisa, che si qualificano eredi di Franzese Aniello. I motivi di ricorso sono due. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Col primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c.. Deducono i ricorrenti che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere applicabile al conto corrente la



capitalizzazione annuale degli interessi debitori: una volta riconosciuta la nullità della clausola anatocistica, risulterebbe infatti esclusa, a loro avviso, ogni forma di capitalizzazione.

Il secondo mezzo investe la medesima questione con una censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

2. — Il ricorso di Franzese Francesca e Anna Lisa è inammissibile. Incombe infatti alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (per tutte: Cass. 27 gennaio 2011, n. 1943). Nella fattispecie le nominate ricorrenti non hanno documentato alcunché.

Il ricorso di Gerarda La Rocca è invece ammissibile: poiché la sentenza di primo grado ha accertato la richiamata nullità contrattuale nei confronti di entrambi gli attori, e sul punto non risulta esservi stata impugnazione, una diversa conclusione si porrebbe in conflitto col giudicato interno formatosi sul punto.

2.1. — E' escluso che il primo motivo sia carente di autosufficienza. Va ricordato, in proposito, che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali il motivo si fonda può comportare la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887): tale situazione nella fattispecie non ricorre.



Va inoltre negato che il motivo in questione sia inammissibile per l'inclusione di più motivi di doglianza. A prescindere dal fatto che tale circostanza non sarebbe comunque decisiva ai fini della invocata inammissibilità (cfr. Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100), è da osservare che il contenuto della censura sia, nel nostro caso, unico: vero è, infatti, che secondo parte ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto ammettere una consulenza integrativa per rideterminare l'ammontare degli interessi passivi da addebitare sul conto corrente; ma tale rilievo costituisce, nell'economia del motivo, un semplice sviluppo logico della lamentata violazione di legge. E a quest'ultimo proposito va pure sconfessato l'assunto della controricorrente, secondo cui la censura in esame avrebbe ad oggetto una presunta erronea ricognizione della fattispecie concreta esaminata dalla Corte di appello: è in questione, all'opposto, l'astratta operatività della capitalizzazione annuale in caso di riconosciuta nullità di quella trimestrale.

Né può sostenersi che la questione su cui è incentrato il motivo abbia carattere di novità: difatti essa è stata affrontata dal giudice del gravame; la controricorrente, del resto, non ha proposto alcun ricorso incidentale (condizionato) per opporre che la Corte di appello fosse priva del potere di occuparsi di essa.

2.2. — L'inammissibilità è di contro da affermare con riferimento al secondo motivo: è noto, infatti, che in materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche (da ultimo: Cass. 13 dicembre 2017, n. 29886).

2.3. — Il primo motivo, oltre che ammissibile, è fondato.

Occorre muovere dal dato, oramai irrettabile, in quanto non



oggetto di censura, secondo cui i due contratti di conto corrente per cui è causa contenevano, al loro interno, clausole anatocistiche affette da nullità.

Deve pertanto farsi applicazione del principio per cui una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418; in senso conforme si veda, ad esempio: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24153).

Il giudice del gravame, dunque, a fronte della richiamata nullità contrattuale, non avrebbe potuto ritenere legittima l'applicazione della capitalizzazione annuale.

3. — La sentenza va allora cassata. Al giudice del rinvio, che dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, compete di statuire sulle spese del giudizio di legittimità con riferimento alla controversia tra La Rocca e Intesa; tra le altre ricorrenti e la banca dette spese seguono invece la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Franzese Francesca e Franzese Anna Lisa; accoglie il primo motivo del ricorso proposto da La Rocca Gerarda e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione anche per le spese di legittimità relative alla posizione della predetta La Rocca; condanna Franzese Francesca e Franzese Anna Lisa al pagamento delle spese processuali in favore di Intesa Sanpaolo, liquidandole in € 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella



misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti da ultimo indicate, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a Sezione Civile, in data 12 luglio 2018.

Il Presidente


